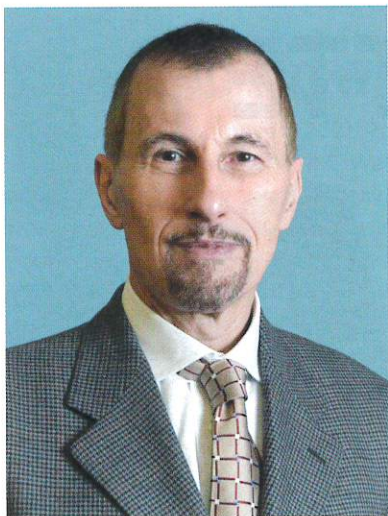


IMBALLAGGI: NUOVI OBBLIGHI DI ETICHETTATURA E SANZIONI

Il Decreto Legislativo 03.09.2020 n. 116 (in attuazione di direttive europee) introduce nuovi obblighi di etichettatura degli imballaggi. Gli obblighi fanno essenzialmente capo ai produttori di imballaggi ma le sanzioni per la mancata ottemperanza si applicano a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi pieni o vuoti, privi dei requisiti informativi previsti. La normativa così introdotta non è di semplice interpretazione e non mancano dubbi sulla sua corretta applicazione. In questo numero di MarketPlace mi sforzerò di illustrarla e di aiutare a fare chiarezza.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra MarketPlace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

1. Quali sono esattamente le norme di legge introdotte?

Il Decreto Legislativo 03.09.2020 n.116 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' 11.09.2020, in recepimento di diverse direttive europee: la D. 218/851/UE sui rifiuti e la D. 2018/852/UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi. In particolare, l'art. 3, comma 3, punto 3.c) del Dlgs 116/2020 ha modificato il **comma 5 dell'art. 219 del Testo Unico Ambientale** (Dlgs 152/2006), introducendo specifici oneri di etichettatura degli imballaggi.

2. Quali sono gli obblighi informativi da assolvere con l'etichettatura?

L'articolo 219 n.5 del TUA stabilisce quanto segue:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì,

l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Quanto sopra si traduce, in sintesi, nella necessità che gli imballaggi riportino due generi di informazioni: **2.1. Informazioni necessarie per la corretta identificazione e classificazione degli imballaggi**, che comprendono la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE ed altre indicazioni complementari: ciò vale (a) sia per gli imballaggi tali e quali sia per i prodotti imballati, (b) sia per gli imballaggi destinati a “Professionisti” (i “professionisti” sono quei soggetti così definiti dal Codice del Consumo ossia, essenzialmente, professionisti o imprese, collettive o individuali, e loro intermediari) (circuito B2B), che per quelli destinati ai soli consumatori finali (circuito B2C); **2.2. Diciture opportune per la raccolta differenziata**: ciò vale per i soli imballaggi (pieni o vuoti) destinati ai consumatori finali (solo circuito B2C). Tuttavia il DL 3.12.2020 n.183 (cosiddetto Milleproroghe 2021) ha previsto la sospensione degli oneri

Tabella n.1
Sistema di numerazione
e abbreviazioni (1) per la plastica

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Polietilentereftalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

(1) utilizzare solo lettere maiuscole.

Tabella n.2
Sistema di numerazione
e abbreviazioni (1) per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39

informativi di questo punto fino al 31.12.2021; nessuna sospensione è invece prevista quanto agli oneri di cui al punto 1 che precede.

Pertanto: tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono portare l'indicazione della codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE ed altre indicazioni complementari; gli imballaggi primari (che arrivano di regola al consumatore) devono comprendere anche le diciture opportune per la raccolta differenziata: tale ultimo obbligo è però sospeso fino al 31.12.2021.

3. La codifica alfanumerica di cui alla Decisione 1997/129 della Commissione e le altre informazioni complementari

- La codifica di cui alla Decisione 1997/129, come si è detto, va riportata sempre, sia sugli imballaggi primari, destinati ai consumatori

(B2C), sia su quelli secondari e terziari, destinati ai "professionisti" (B2B). Si tratta di un sistema di numerazione e abbreviazione (da qui l'aggettivo "alfanumerico") che varia a seconda delle sette tipologie di materiali considerati nei correlativi allegati alla Decisione (I plastica, II

carta e cartone, III metalli, IV materiali in legno, V materiali tessili, VI vetro, VII composti) . Si riportano come esempio l'allegato I (plastica) e l'allegato II (carta e cartone).
- Il comma 5 dell'art. 219 del Testo Unico Ambientale richiama genericamente ogni "Determinazione"

1- <http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/>.





comunitaria applicabile all'etichettatura degli imballaggi, ma al momento non se ne constano altre in aggiunta alla suddetta Decisione 1997/129; tuttavia, il medesimo articolo 219 TUA richiama altresì "e modalità di etichettatura stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili" (che sono di regola volontarie); sono quindi richiamate, in pratica, le pochissime specifiche norme UNI al momento esistenti che si applicano: (a) agli imballaggi in plastica (UNI 1043-1 per le plastiche non incluse nella Decisione 1997/129 CE e UNI 10667-1 per riconoscere i polimeri che provengono dal riciclo) e, (b) agli imballaggi in plastica composti da più polimeri (UNI 11469).

4. Le diciture opportune per la raccolta differenziata (punto 2.2. che precede)

L'etichettatura degli imballaggi, vuoti o pieni, primari (destinati quindi ai consumatori), come si è visto, deve comprendere le indicazioni necessarie "... per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi" (Art. 219 n.5 TUA). Lo scopo è quello di comunicare ai consumatori come vanno conferiti i rifiuti di imballaggio. CONAI, nella sua guida "Etichettatura ambientale degli imballaggi"⁽¹⁾ suggerisce di riportare una frase del tipo "Raccolta differenziata.." seguita dalla tipologia di materiale (ad es.: "Raccolta differenziata carta e cartone") e accompagnata dall'invito ad accertarsi presso il comune territorialmente competente circa ulteriori disposizioni in tema di raccolta dei rifiuti.

5. Sanzioni

Sono previste sanzioni da Euro 5.200 a Euro 40.000 in capo a "... chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti previsti per l'etichettatura" (Dlgs 152/06, art. 261, comma 3). Pertanto, anche se gli obblighi di fornire le Informazioni relative "alla natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione "fanno capo ai soli produttori degli imballaggi (Art. 219 n.5, seconda parte), le correlative responsabilità sono condivise tra fornitore e utilizzatore professionale degli imballaggi (quale ad esempio il produttore o l'importatore di apparecchi elettrici o elettronici imballati), che di fatto concorrono nella scelta dell'etichettatura.